

STATI GENERALI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

22 OTTOBRE 2025

L'attività dell'archeologo, pur essendo altamente specialistica e richiedendo un elevato grado di formazione, si svolge prevalentemente all'interno di cantieri edili — spesso temporanei o mobili. Per questa ragione, i CSE hanno sempre richiesto agli archeologi la formazione sulla sicurezza per attività ad alto rischio e la sorveglianza sanitaria, in conformità al D.Lgs. 81/2008, poiché la professione, sebbene di natura intellettuale, comporta anche una componente operativa (ad esempio, la *pulizia stratigrafica* per il riconoscimento delle unità stratigrafiche, realizzata con cazzuola, secchi e altri strumenti).

All'introduzione della patente a crediti, la nostra Associazione ha interpellato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ponendo un quesito: l'archeologo deve essere considerato soggetto all'obbligo di patente o ne può essere escluso in quanto professionista intellettuale? L'Ispettorato ha confermato che **l'archeologo operativo all'interno dei cantieri è soggetto alla patente a crediti.**

Intendiamo ovviamente ottemperare ad ogni obbligo di legge, tuttavia **oltre la metà degli archeologi attivi (54,4% secondo la nostra indagine DISCO 2024) è costituita da liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS e quindi non iscritti alla Camera di Commercio**, requisito richiesto per l'ottenimento della patente. La questione è stata provvisoriamente superata grazie all'indicazione dello stesso INL, che ha suggerito di selezionare comunque la voce relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio, precisando che l'amministrazione avrebbe "inteso" trattarsi di liberi professionisti.

Qualora la misura venga mantenuta, riteniamo sia opportuno intervenire in modo strutturale: **occorre modificare il testo della legge**, includendo esplicitamente i liberi professionisti tra i soggetti abilitati a richiedere la patente e, conseguentemente, **aggiornare il portale di iscrizione**, affinché non sia più necessario forzare la procedura né obbligare un'intera categoria a dichiarazioni formalmente inesatte e un'amministrazione a interpretazioni discrezionali. Dovrebbe inoltre essere espresso inequivocabilmente che l'obbligo della patente non è legato alla natura non intellettuale della prestazione, ma all'effettiva esecuzione materiale di lavorazioni svolte all'interno del cantiere. È infatti l'attività in contesto di "pericolosità" che determina il rischio, come opportunamente ribadito in ogni corso per la sicurezza.

La dicotomia tra la natura intellettuale dell'attività archeologica e la sua concreta esecuzione all'interno del cantiere è oggi evidente anche nella nuova classificazione dei **codici ATECO**. Le **attività di scavo archeologico**, che in precedenza rientravano nel codice **43.12** (relativo alle lavorazioni edili), confluiscono ora nel nuovo **codice 72.20.01**, dedicato alle *attività di ricerca e sviluppo nel campo delle scienze sociali e umanistiche*.

Questo codice è classificato come **a basso rischio**, ma tale attribuzione risulta incongruente, poiché lo scavo archeologico si svolge a tutti gli effetti **all'interno di cantieri edili** e comporta le stesse condizioni di rischio di altre lavorazioni di cantiere. Tale discrepanza ha già prodotto alcuni disguidi

pratici, in particolare nei **portali automatici per la prenotazione dei corsi di sicurezza**, dove il tipo di corso è associato al codice ATECO: molti archeologi sono così costretti a indicare un codice differente per poter accedere alla formazione obbligatoria richiesta per le attività in cantiere.

È dunque necessaria una riflessione approfondita per **ricondere il nuovo codice ATECO 72.20.01** nell'ambito delle **attività effettivamente svolte in cantiere**, garantendo coerenza normativa e tutela delle imprese e dei professionisti che operano nel settore archeologico con una corretta definizione del **grado di rischio** e del **contesto operativo**, in particolare dello **scavo archeologico** e dell'**assistenza archeologica**, che rappresentano le principali mansioni svolte dagli archeologi italiani secondo i dati DISCO 2024.

I dati raccolti dal questionario **DISCO IMPRESE 2024** evidenziano fortunatamente una **bassa incidenza di infortuni** nel settore archeologico: il **91,84% delle imprese** ha dichiarato di **non aver registrato incidenti sul lavoro** tra il 2019 e il 2023 e gli infortuni segnalati risultano **tutti di natura temporanea**.

Gran parte delle operazioni di scavo stratigrafico viene eseguita, tuttavia, con attrezzi manuali (pala, piccone, cazzuola, specilli/bisturi), in posizione inginocchiata o piegata, con gesti ripetuti e sforzi fisici prolungati che sollecitano in modo significativo articolazioni e schiena. A questo si aggiunge l'esposizione agli agenti climatici spesso estremi e l'esposizione solare o a rumori anche per molte ore, l'inalazione di polvere, elementi che vanno inevitabilmente tenuti in considerazione per la determinazione di eventuali conseguenze "a lungo termine", qualificabili come malattie professionali.

Quanto detto conferma la **specificità dell'attività archeologica in cantiere**, che presenta dinamiche proprie e non pienamente assimilabili a quelle dell'edilizia tradizionale. Per questo motivo riteniamo necessario **definire un protocollo dedicato, per il quale l'INAIL – con cui collaboriamo – ha già predisposto uno studio**, e individuare **un fattore di rischio specifico per la determinazione del premio INAIL**, più aderente alle reali condizioni operative del settore.